

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	897
PRESIDENTE	897, 898, 899, 900, 901
	902, 903, 904, 905, 906, 907
COMANDINI	897, 898, 900, 902, 904
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	898, 899, 900, 901
	902, 903, 904, 905, 906
BREGANZE, <i>Relatore</i>	898, 899, 900, 901
	903, 904, 906, 907
PINNA	899, 900
SCHIAVETTI	899, 901, 902
PENNACCHINI	901
GUERRIERI EMANUELE	903
SPORZA	904
KUNTZE	905, 906, 907
MIGLIORI	906

La seduta comincia alle 10,20.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge connessa, di

iniziativa del deputato Pintus, « Dell'ordine dei giornalisti ».

I colleghi ricorderanno che ieri, procedendo nell'esame del disegno di legge, preso a base della discussione, abbiamo accantonato l'articolo 15 per dar modo ai colleghi intervenuti nel dibattito di trovare un punto d'intesa onde uscire da una situazione che era parsa di disagio a tutti i colleghi dei vari settori della Commissione.

Ora credo che siamo in condizione di tornare indietro all'articolo 15, perché i colleghi Schiavetti e Comandini avrebbero preparato un nuovo testo.

COMANDINI. Il nuovo testo sarebbe questo: « I consigli regionali o interregionali, che hanno più di 500 professionisti iscritti, eleggono un consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero ». In altre parole, se i professionisti iscritti ad un consiglio regionale o interregionale sono mille, si eleggono due consiglieri, se sono 1.500 se ne eleggono tre. Conformemente: « Gli ordini regionali o interregionali, che hanno più di mille pubblicitisti iscritti, eleggono un consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille pubblicitisti eccedenti tale numero ».

Se si dice 1.000 per i pubblicitisti e 500 per i professionisti, è per tener fermo il criterio proporzionale di 1 a 2 che ha guidato tutta la legge. Non credo di dover fare altre illustrazioni.

Ieri si è accennato alla possibilità di fare una norma speciale per Roma e Milano; che hanno in effetti i due albi in cui eccedono i

III. LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

500 iscritti; però, a me sembra che non sia il caso di aderire a questa tesi, perché si darebbe quasi una patente di minorità agli altri consigli. Invece con la formula che ho letto, se gli iscritti arriveranno a oltre 500 professionisti in qualsiasi consiglio, non ci sarà bisogno di fare una norma speciale per applicare questo criterio di proporzionalità, molto approssimativo, ma che ci sembra l'unico possibile.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questa norma sarebbe sostitutiva del secondo comma dell'articolo 15. Il resto rimarrebbe immutato.

BREGANZE, Relatore. Debbo chiedere un chiarimento alla cortesia del collega Comandini. Mi pare di aver compreso che egli preveda che, se un consiglio regionale supera di altri 500 i primi 500, si fa luogo ad un ulteriore consigliere professionista; e, laddove i pubblicisti superino di altri 1000 i primi mille, si fa luogo a un altro consigliere pubblicista. Quindi, se un consiglio regionale arrivasse a 900 professionisti iscritti, avrebbe un solo consigliere; oppure si tiene conto anche delle frazioni?

COMANDINI. Nel nostro concetto debbono arrivare a 1000; non debbono essere 501 o 502 o 515 per dar luogo ad un'ulteriore rappresentanza. D'altra parte sarebbe ridicolo che con 500 iscritti non vi fossero due rappresentanti e con 501 sì. Perciò, secondo l'opinione mia e dei colleghi Schiavetti e Pinna, dovrebbero essere 500 e non meno per avere una ulteriore rappresentanza.

BREGANZE, Relatore. Se i numeri che ricordo sono esatti, la norma troverebbe applicazione soltanto per Roma, perché anche Milano non raggiunge i mille iscritti. Perciò mi permetterei di suggerire che si faccia luogo ad un altro rappresentante se la quota ulteriore raggiunge almeno i due terzi della quota base di 500 iscritti.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Penso che il numero fisso sia più opportuno, anziché la determinazione di un consigliere qualora ricorra una frazione di 500.

BREGANZE, Relatore. Non vorrei che la disposizione suonasse come una concessione a Roma e una turlupinatura a Milano, dato che si tratta di due enti egualmente meritevoli di rispetto. Ieri sera ho cercato di avere su questo punto qualche indicazione presso la rappresentanza attuale della categoria; e appunto mi si diceva che è impossibile raggiungere la proporzionalità assoluta; ma, tuttavia, sembrava che i due centri meritevoli

di qualche attenzione fossero Roma e Milano, pur tenendo conto della diversa entità degli iscritti. Per cui mi si diceva che potrebbe essere un'eventuale soluzione il fatto che Roma avesse tre rappresentanti e due Milano.

Esclusa viceversa, per l'osservazione formulata dall'onorevole Comandini, questa indicazione, riterrei ancora valida la ragione che distacca in certa parte Milano, per cui insisterei affinché si studiasse il tema della variazione, sia pure per altre frazioni, per non concedere scatti per piccole entità numeriche; tanto più che oggi è presente anche l'onorevole collega Bologna, che ha dato origine, con il suo emendamento, a questa discussione, per me opportuna.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento, modificato; in seguito alle osservazioni raccolte:

« Gli ordini regionali e interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un consigliere appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero, o frazione di 500 superiore alla metà. Conformemente gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà ».

BREGANZE, Relatore. Naturalmente bisognerebbe aggiungere un « ulteriore » per significare che si tratta di consiglieri eletti in più oltre quello eletto in ogni caso.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è, in linea di massima, favorevole all'emendamento. Solamente rileva che la frazione di 500 o 1.000, rispettivamente, superiore alla metà costituisce un limite troppo basso; e, perciò, propone l'accoglimento della proposta del Relatore perché tale frazione sia fissata a 2 terzi. Altrimenti tanto varrebbe concedere un nuovo consigliere ogni 200 o 300 iscritti. Questo il mio parere. Naturalmente la decisione spetta alla Commissione.

PRESIDENTE. Il collega Breganze non insiste. Ha accettato il punto di vista dei colleghi proponenti.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non ne faccio una proposta formale.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del collega Breganze e di quelli proponenti, se non vi sono altre osservazioni, si può mettere ai voti l'intero articolo 15.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Adesso bisognerebbe leggere tutto l'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 15 del disegno di legge è così formulato:

Consiglio nazionale: composizione.

« È costituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto da giornalisti professionisti eletti in ragione di uno per ogni Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine, nonché da tre pubblicisti, eletti dai pubblicisti membri dei detti Consigli regionali o interregionali di tutta Italia, riuniti in assemblea plenaria, a maggioranza assoluta di voti.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

I Consigli e l'assemblea dei pubblicisti devono essere convocati almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica ».

È quello che abbiamo discusso ieri.

BREGANZE, *Relatore*. Il primo comma è quello che è stato letto testé. Nel secondo comma, la prima parte è identica a quella governativa; poi una coda, cioè il consiglio nazionale dell'ordine è composto da giornalisti in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni consiglio regionale o interregionale iscritti nei rispettivi elenchi.

Qui seguirebbe l'emendamento dinanzi letto dai colleghi Comandini, Pinna e Schiavetti.

PINNA. Non si può avere una copia di questo emendamento?

BREGANZE, *Relatore*. Il discorso è tutto qui. Prevediamo due professionisti per il nuovo consiglio nazionale e un pubblicista.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 15, come risulterebbe formulato ai sensi degli emendamenti concordati:

« È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ».

Metto in votazione il primo comma.

(È approvato).

Il secondo comma sarebbe così formulato:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto di giornalisti in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni consiglio regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi. I consigli regionali o interregionali che hanno più di 500 giornalisti professionisti iscritti, eleggono un altro consi-

gliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà. I consigli regionali o interregionali che hanno più di 1.000 giornalisti pubblicisti iscritti, eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei richiamare l'attenzione del proponente onorevole Breganze sulle conseguenze che deriveranno dall'approvazione del suo emendamento e di quello degli onorevoli Comandini, Schiavetti e Pinna. In sostanza il consiglio nazionale verrebbe a essere composto da un numero fisso di rappresentanti dei consigli regionali o interregionali e il numero fisso è rappresentato da due professionisti e un pubblicista. In più, se dovesse essere approvato l'emendamento Comandini, si dovrebbe eleggere ancora un rappresentante per ogni ulteriore quota di 500 professionisti o frazione di 500 e un pubblicista per ogni ulteriore quota di mille pubblicisti o frazione di mille. Non mi sembra che ne derivi un organismo molto idoneo, perché troppo numeroso.

SCHIAVETTI. Soltanto 33 costituiscono il primo scaglione; gli altri potranno essere sei o sette.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che adottando il criterio proporzionale introdotto nell'emendamento, si riesca ad avere una rappresentanza adeguata della categoria. Richiamo, quindi, su questo punto l'attenzione dei proponenti.

PRESIDENTE. Allora continuiamo a votare per divisione. Il primo comma è stato già votato. Passiamo al secondo comma:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto da giornalisti in ragione di 2 professionisti e un pubblicista per ogni consiglio regionale o interregionale iscritti nei rispettivi elenchi ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Poi prosegue:

« Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà. Conformemente

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicitari iscritti, eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicitari eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. Ilustro brevemente gli altri emendamenti. Il testo definitivo del comma terzo dovrebbe essere così formulato:

« L'elezione avviene a norma degli articoli 2 e seguenti, in quanto applicabili ».

Il quarto comma prevede — come già accennato ieri — con una norma espressa, benché ciò dovrebbe ritenersi logico, che l'elezione del Consiglio nazionale possa avvenire nella medesima seduta in cui si verifica l'elezione per il consiglio locale; e questo anche per ragioni di spesa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che tale concetto sia implicito e non sia necessario inserirlo nella legge.

BREGANZE, *Relatore*. A mio avviso potrebbe essere implicito; ma per evitare dubbi e dato che non nuoce, mi sono permesso di proporre l'emendamento. Tuttavia non ne faccio una questione sostanziale e non ho difficoltà a rinunciarvi sempreché risulti dal verbale che tale concetto è implicito.

PRESIDENTE. Mi pare evidente l'accordo per un'interpretazione in tale senso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il dirlo può essere tipico o implicito incoraggiamento a fare in quel modo, mentre normalmente sarebbe meglio poter fare le due assemblee separate. Sono, quindi, del parere che l'emendamento non debba essere inserito in quanto il suo contenuto è implicito.

BREGANZE, *Relatore*. Conoscendo il valore dei lavori preparatori rinuncio all'emendamento dato che risulta chiaramente che il suo concetto è implicito nella legge.

Come ultimo emendamento a questo articolo vorrei si esaminasse la possibilità di introdurre un quinto comma, relativo ai reclami contro le elezioni, parallelamente a quanto previsto dall'articolo 7. Ieri si asseriva — e pareva che gli onorevoli colleghi Schiavetti e Comandini fossero d'accordo — che il Consiglio nazionale avrebbe dovuto essere giudice della propria elezione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che sia già am-

messo nell'articolo 7 e che sia implicito anche in base ai principi generali.

BREGANZE, *Relatore*. Mi permetto di dissentire dall'opinione dell'onorevole Sottosegretario. L'articolo 7 si riferisce solamente ai Consigli locali. Proporrei, perciò, di aggiungere che in tema di reclami contro i risultati delle elezioni si applica il disposto dell'articolo 7.

COMANDINI. Sono d'accordo con il Relatore per stabilire esplicitamente questa norma anziché ritenerla implicita.

PINNA. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Rilevo che l'onorevole Breganze non ha ancora formulato l'emendamento. Penso che, a questo punto, sarebbe opportuno sospendere la seduta per pochi minuti allo scopo di consentire al Relatore di redigere l'emendamento per iscritto.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare che non sia possibile accogliere l'estensione del principio sancito dall'articolo 7 all'elezione del Consiglio nazionale, perché in questo caso sarebbe il soggetto contro il quale è rivolto il reclamo a dover decidere sul reclamo stesso. Come è possibile? Si può essere giudici di se stessi?

PINNA. A questo punto ritengo che la proposta più saggia sia quella del Presidente, di sospendere la seduta per pochi minuti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa e riprenderà fra qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 11,15).

PRESIDENTE. Possiamo riprendere i lavori dove li abbiamo lasciati ieri.

BREGANZE, *Relatore*. Nell'articolo 15 c'è un altro comma che dobbiamo approvare.

PRESIDENTE. Questo si può non fare, onde dobbiamo rinviare l'esame dell'articolo.

BREGANZE, *Relatore*. Basta che ci ricordiamo.

PRESIDENTE. C'è ancora il terzo comma del testo governativo. Qui abbiamo due commi da votare, stando al testo governativo: il penultimo e l'ultimo.

Mettiamo in votazione questi due commi. Possiamo votare senza alcun documento il terzo comma dell'articolo 15 del quale si è già data lettura.

Mettiamo in votazione questo comma:

(È approvato).

All'ultimo comma dell'articolo 15 il comitato ristretto aveva proposto di sostituire le parole: « I consigli e l'assemblea dei pubblicitari », con le parole: « Le assemblee ». L'ono-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

revole Breganze suggeriva un'aggiunta relativa alle elezioni.

BREGANZE, *Relatore*. Ho rinunciato al mio emendamento integrativo.

PRESIDENTE. Il comitato ristretto ha proposto il seguente testo: « Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica ».

Metto in votazione questo testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Rimandiamo ad altro momento la votazione finale dell'articolo 15 per evidenti ragioni di coordinamento. Possiamo ora riprendere da dove eravamo rimasti ieri, cioè dall'articolo 18:

Cariche

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, designa inoltre tre giornalisti professionisti perché esercitino presso di sé le funzioni di revisori dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei professionisti; i revisori dei conti fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale ».

Il comitato ristretto ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sostituirlo con il seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un comitato esecutivo, composto da 6 professionisti e 6 pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure 3 giornalisti perché esercitino le funzioni di revisori dei conti.

I componenti del comitato esecutivo devono essere scelti fra gli iscritti, ecc. sino alla fine ».

Gli onorevoli Pennacchini e Andreucci hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 18 con il seguente:

« Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei professionisti, il vice pre-

sidente tra gli iscritti all'albo dei pubblicisti, i revisori dei conti fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

SCHIAVETTI. Un rappresentante della Federazione mi diceva che si proponeva la nomina di un presidente e di due vicepresidenti, un professionista e un pubblicista, per dirimere quella questione di cui abbiamo parlato.

BREGANZE, *Relatore*. Per quanto riguarda in genere la posizione dei vicepresidenti locali e dei vicepresidenti centrali che siano pubblicisti, l'onorevole Schiavetti con un articolo 8-bis suggeriva che essi non fossero iscritti in albi professionali diversi e che non fossero neppure pubblici funzionari.

Mi è stata prospettata anche l'opportunità che, ad evitare dubbiezze e difficoltà, ci fosse non uno, ma due vicepresidenti, rispettivamente per l'uno e l'altro settore che compongono l'albo dei giornalisti.

PRESIDENTE. Non è possibile andare avanti in questa maniera. I colleghi sono pregati di presentare regolari emendamenti.

PENNACCHINI. Signor Presidente. La sua precisazione ad ogni modo è stata anche opportuna perché, a suo conforto, mi pare di poterle comunicare che probabilmente su questo controverso punto dell'articolo 18 si sia raggiunto un accordo, sia pure di massima. Nel comunicare di insistere sul mio emendamento io ritengo che, con una opportuna aggiunta, si potrebbero contemperare le esigenze emerse nel corso della discussione.

Per questo motivo io, nel riproporre intero l'emendamento all'articolo 18 che ebbi già l'onore di presentare vi aggiungerei il seguente comma:

« Non sono eleggibili alle cariche di cui al primo comma del presente articolo i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali ».

Mi pare che su questo punto, in linea di massima, vi sia l'accordo degli onorevoli colleghi ».

BREGANZE, *Relatore*. Mi pare che la proposta del collega onorevole Pennacchini risolva in gran parte i dubbi. Soltanto vorrei chiedere all'onorevole collega Schiavetti se lo stesso precetto che opportunamente il collega Pennacchini progetta per il Consiglio nazionale non debba valere anche per i consigli locali: per cui mi parrebbe che l'ultimo

comma letto dal collega Pennacchini dovrebbe essere varato come articolo autonomo, come norma comune che valga per i consigli locali come per il Consiglio nazionale.

Vedrei, perciò, meglio inserita questa norma nel Capo III che contiene appunto le disposizioni comuni. Altrimenti potrebbe essere collocata nel Capo II, dopo l'articolo 22.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non si oppone.

SCHIAVETTI. Bisognerebbe allora aggiungere anche il divieto di essere dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Essendosi raggiunto l'accordo di votare come articolo a sé, stante l'aggiunta all'emendamento Pennacchini — salvo a deciderne la formulazione definitiva e la collocazione — pongo in votazione l'emendamento Pennacchini, più volte letto, e senza aggiunte.

(*E approvato*).

L'articolo 18 nella sua forma definitiva rimarrebbe pertanto così formulato:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Elegge inoltre nel proprio seno un comitato esecutivo composto di sei professionisti e tre pubblicisti. Tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Designa pure tre giornalisti professionisti perché esercitino le funzioni di revisori dei conti.

Il presidente deve essere scelto fra gli iscritti all'albo dei professionisti, il vicepresidente fra gli iscritti all'albo dei pubblicisti; i revisori dei conti fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio cariche presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pono in votazione l'articolo 18 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

Attribuzioni del presidente.

« Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo e terzo comma ».

Il Comitato ristretto ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Spostarlo dopo l'attuale articolo 20* ».

« *Aggiungere dopo le parole: del Consiglio, le parole: e del Comitato esecutivo* ».

Prendiamo in esame la prima proposta di spostamento che, se accettata dalla Commissione, ci farebbe accantonare per breve tempo l'articolo 19.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che il collocamento dell'articolo possa essere considerato giusto anche nella posizione attuale. Nulla vieta che le attribuzioni del presidente siano precisate prima di quelle del Consiglio. Penso che si potrebbe approvare l'articolo, dato che già la questione è stata discussa.

COMANDINI. I componenti del Comitato ristretto, di cui facevo parte, sono stati tutti d'accordo nel ritenere più logica la determinazione delle attribuzioni del presidente posta dopo quella delle attribuzioni del Consiglio.

Poiché ho la parola, vorrei aggiungere che fu posto, l'altro giorno, un problema che dovremmo risolvere: quello delle attribuzioni del comitato esecutivo.

Io sarei d'avviso di mantenere ferma la proposta di spostamento dell'articolo 19 fatta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Quanto meno si può osservare che, siccome non vi sono motivi contrari, lo spostamento dell'articolo 19 può essere fatto. Poiché nessuno chiede di parlare, potrebbe così rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 20:

Attribuzioni del Consiglio.

« Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 23;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi di revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è un solo emendamento. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Alla lettera d) sostituire le parole: « dall'albo, dagli elenchi » con le parole: « dagli elenchi dell'albo ».

Lo metto in votazione così emendato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Adesso c'è l'articolo 19. Ne do lettura:

Attribuzioni del presidente.

« Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo e terzo comma ».

Il Comitato ristretto propone che vengano aggiunte dopo le parole: « del Consiglio » le parole: « e del comitato esecutivo ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo metterlo in votazione.

(È approvato).

C'è un 20-bis proposto dal Comitato ristretto che è il seguente:

Attribuzioni del Comitato esecutivo.

« Si prevedono, salva la migliore formulazione, funzioni di attuazione dei deliberati del Consiglio, e di sua sostituzione in caso di urgenza e salva ratifica ».

L'onorevole Breganze ha proposto il seguente testo:

« Il Comitato esecutivo collabora col Presidente all'attuazione delle delibere del Consiglio e nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. All'articolo proposto dall'onorevole Breganze, io ritengo opportuno inserire un piccolo emendamento aggiuntivo, determinato da questo concetto: mi pare che i poteri del Comitato esecutivo non devono essere estesi a tutta la materia. Quindi io direi che, nel secondo comma, subito dopo le parole « di competenza del Consiglio stesso », si aggiungano le seguenti: « escluse quelle previste nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 20 ». Laddove si dice nella lettera a) dà pare quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista; b) coordina e promuove le attività culturali... e) redige il regolamento per la trattazione, ecc. Mi pare che in queste tre materie il Comitato esecutivo non può sostituirsi al Consiglio nazionale.

BREGANZE, *Relatore*. Concordo.

GUERRIERI EMANUELE. Questo concetto di collaborazione, così genericamente espresso mi sembra una cosa piuttosto nuova. Il presidente è tenuto a richiedere la collaborazione o si tratta di una sua facoltà? In quali termini e con quale modalità si esplica tale collaborazione? Vi è una decisione collegiale o vi è la possibilità che singoli elementi del Comitato vengano richiesti dalla presidenza di collaborare?

PRESIDENTE. La seconda osservazione a me pare valida, salvo i limiti della collaborazione e la consistenza.

Il presidente ha secondo me, l'obbligo di chiedere la collaborazione del consiglio. Mi pare che su ciò non possa esservi dubbio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che siano di quegli enunciati generici che definiscono, sia pure genericamente, la funzione del Comitato esecutivo.

GUERRIERI EMANUELE. Per la prima parte, per quanto cioè riflette l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio, non

si tratta tanto di una collaborazione, quanto di una competenza specifica del Comitato esecutivo. Cioè, il Comitato esecutivo presieduto dal presidente provvede all'attuazione delle deliberazioni. La collaborazione invece potrebbe riflettere la gestione ordinaria. Nell'attuazione delle deliberazioni non può entrare un concetto di collaborazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Piuttosto che dare una competenza specifica al Comitato esecutivo, preferirei lasciare questa formula generica di collaborazione, perché l'esecuzione degli ordini del presidente e delle deliberazioni del Consiglio nazionale sarà prevista volta per volta. Sarà prima di tutto il presidente responsabile dell'attuazione dei deliberati del Consiglio nazionale. Che il Comitato esecutivo collabori, è una cosa logica e, quindi, accettabile; ma non darei al Comitato la funzione specifica di attuare.

PRESIDENTE. Forse la soluzione migliore sarebbe di togliere questa prima parte, perché allora si rientra nei concetti generali.

BREGANZE, *Relatore*. Mi pare che sottolineare questa attuazione e collaborazione non sia male. Per venire incontro all'osservazione dell'onorevole Guerrieri, proporrei di modificare parzialmente il mio emendamento con questa precisa dizione:

« Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e collabora col presidente nella gestione ordinaria dell'ordine ».

Così come avviene nelle giunte comunali. Questo potrebbe contemperare la doppia esigenza.

PRESIDENTE. La formula, quindi, potrebbe essere questa:

« Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e collabora col presidente alla gestione ordinaria dell'ordine. Adotta altresì... ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma io non sono convinto della logicità di questo emendamento. Preferirei togliere tutto il primo comma, lasciando definite la competenza e le funzioni del Comitato esecutivo nel surrogarsi e nel sostituirsi in determinate materie e in casi di urgenza al Consiglio, come in genere avviene per tutti i comitati.

COMANDINI. Se creiamo un comitato esecutivo, è chiaro che la prima competenza è

l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio. Perché dobbiamo avere paura di dirlo. Lasciamo un vuoto nella legge! Non creiamo più un comitato esecutivo, ma un comitato per così dire ristretto, perché quando il consiglio non può essere convocato, provvede d'urgenza. Questa è tutta un'altra figura. Entra in funzione soltanto quando il consiglio non può essere convocato in tempo. Mentre, se diamo la figura di comitato esecutivo, dobbiamo necessariamente derivarne la conseguenza che collabora col presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio. Quando si verifica il caso d'urgenza, è un'altra ipotesi, formulata negli emendamenti.

Non vedo, perciò, le ragioni della perplessità del Governo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mentre per l'attuazione delle delibere del consiglio gli si dà una funzione specifica e, quindi, una potestà esclusiva, per quello che riguarda la funzione ordinaria lo si mantiene soltanto sul piano della collaborazione. Sono questi due concetti che non mi sembrano organici.

SFORZA. Sono due funzioni diverse, altrimenti tanto varrebbe non costituire questo comitato esecutivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non ne faccio ad ogni modo una questione formale.

PRESIDENTE. Quindi l'articolo 20-bis risulta così formulato:

« Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora col presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta altresì in caso di assoluta urgenza le delibere di competenza del consiglio stesso, escluse quelle previste nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 19, con obbligo di sottoporle alla ratifica nella prima riunione da convocarsi in ogni caso non oltre un mese ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone questa modificazione dell'intitolazione: « Riunione dei Consigli e del Comitato esecutivo ».

C'è poi una modifica al testo, proposta pure dal Comitato ristretto:

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21.

Riunioni dei Consigli.

« Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente ».

Il Comitato ristretto ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Modificare l'intitolazione come segue:*

« Riunioni dei consigli e dei comitati esecutivi ».

« *Aggiungere il seguente terzo comma:*

« Le stesse norme si applicano al comitato esecutivo ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Comitato ristretto al terzo comma dell'articolo 21.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione la modifica dell'intitolazione proposta dal Comitato ristretto.

(*È approvata.*)

L'articolo 21 rimane pertanto così formulato:

ART. 21.

Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.

« Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato.*)

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

ART. 22.

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.

« Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento ».

Comunico che il Comitato ristretto ha formulato il seguente emendamento:

« *Nel terzo comma sopprimere le parole: scegliendo fra i giornalisti professionisti.* »

KUNTZE. Signor Presidente. Mi permetto di presentare un emendamento formale. Nel secondo comma, dove è detto che il Ministro di grazia e giustizia, può con decreto, sciogliere un consiglio regionale o interregionale, il mio emendamento propone che alla parola « decreto » faccia seguito quella « motivato ».

La ragione dell'emendamento sta nel fatto che una delle cause per cui il Ministro può surrogarsi al Consiglio e scioglierlo, o meglio esercitare la facoltà di sciogliere il Consiglio, va ricercata nella constatazione che il Consiglio stesso non sia in grado di funzionare regolarmente; e questa, dell'articolo 22, è una dizione veramente molto ampia e generica. Per cui, non che io voglia insinuare che il Governo possa arbitrariamente sciogliere un consiglio senza un motivo legale; ma perché possa essere data anche all'opinione pubblica ragione dello scioglimento attraverso una motivazione del decreto che valga a far riconoscere che effettivamente il Ministro ha esercitato la sua facoltà nell'ambito della legge, mi pare che l'aggiunta risponda a criteri di giustizia, anche perché generalmente la parola « decreto » nel nostro ordinamento giuridico sta a significare proprio una decisione normalmente non motivata, a differenza di quella che può essere un'ordinanza o una sentenza giudiziaria.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Io credo, quindi, che questo emendamento, sia pure di carattere formale, abbia un contenuto sostanziale per precisare gli obblighi ai quali il Ministro deve attenersi nell'ambito del decreto di scioglimento.

BREGANZE, *Relatore*. Mi pare che il rilievo dell'onorevole collega Kuntze sia fondato. Ritengo che la dizione già fosse implicita nella volontà del legislatore, ma non è male che sia consacrata esplicitamente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Faccio anch'io lo stesso rilievo, che uno scioglimento senza motivo non potrebbe avvenire e, quindi, ogni decreto sarebbe motivato. Comunque se la Commissione ritiene di accettare la proposta Kuntze, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento Kuntze:

« *Aggiungere nel secondo comma, dopo la parola: decreto, la parola: motivato* ».

(*È approvato*).

Qual'è l'opinione della Commissione sull'emendamento del Comitato ristretto di cui ho già dato lettura?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me è superato, in quanto, essendosi deciso di scegliere come presidente un giornalista professionista, anche il Commissario straordinario dovrebbe essere un giornalista professionista.

SCHIAVETTI. Mi pare che la conseguenza non sia logica in senso assoluto.

PENNACCHINI. Se le ragioni valgono per l'elezione a presidente di un professionista a maggior ragione varranno per la nomina di un Commissario straordinario.

KUNTZE. Credo che sia opportuno, dato che si è deciso in quel senso nonostante la nostra opposizione, di ritornare al testo governativo anche perché il testo proposto dal Comitato ristretto appare equivoco dato che consente la possibilità di una nomina anche all'infuori delle categorie dei giornalisti professionisti o pubblicisti. Abolendo *sic et simpliciter* la frase « scegliendo fra i giornalisti professionisti » l'emendamento dà al Ministro la possibilità di nominare un Commissario non appartenente ad una delle due categorie interessate.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo per il mantenimento del testo governativo.

BREGANZE, *Relatore*. Avevo presentato anch'io un emendamento che proponeva di so-

stituire le parole « scegliendo fra i giornalisti professionisti » le parole: « scegliendo fra i giornalisti iscritti negli albi », ma dichiaro di ritirarlo perché superato per i motivi già esposti dal Rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(*Non è approvato*).

L'articolo 22 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 22.

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia.

« Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto dovremmo discutere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pennacchini così formulato:

ART. 22-bis.

« Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 8 e 18 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano dipendenti dello Stato ».

MIGLIORI. Domando all'onorevole proponente se intende che debbano essere esclusi anche i professori universitari.

KUNTZE. E allora anche i magistrati.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio su questo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Seguendo il criterio della discriminazione, non potrebbero entrare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

altri. Io lascerei questa forma generica « dipendenti dallo Stato ».

PRESIDENTE. Ci si preoccupa della inclusione nella norma dei docenti universitari.

BREGANZE, *Relatore*. Esatto.

KUNTZE. Bisognerebbe fare una eccezione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora, ci potrebbero entrare tutti gli altri funzionari. Io lascerei la formula generica.

PRESIDENTE. Se non ci sono emendamenti, metto in votazione l'articolo aggiun-

tivo 22-bis nel testo del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI